CAMERA DEI DEPUTATI N. 2502

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

—

Istituzione di un ufficio di sorveglianza presso il tribunale di Benevento

Presentata il 10 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le condizioni di profonda difficoltà in cui versa l'Amministrazione della giustizia nel nostro Paese impongono scelte concrete di ristrutturazione, che travalicando l'esistente, abbiano la capacità di proiettarsi in una prospettiva di potenziamento degli uffici e degli organici. In particolare, dovrà essere privilegiata la tendenza a garantire una presenza più capillare e diffusa delle strutture giudiziarie su tutto il territorio. I vantaggi che conseguirebbero ad una riforma orientata in tal senso appaiono troppo evidenti per essere dettagliatamente menzionati. Basti pensare soltanto agli effetti positivi che ne deriverebbero a livello di maggiore tempestività delle procedure e delle decisioni nonché sotto il profilo dell'attenuazione dei disagi, anche logistici, che gravano sulle spalle degli operatori e degli utenti.

È in questa prospettiva che si colloca la proposta di costituire un ufficio di sorveglianza presso il tribunale di Benevento, la cui concretizzazione viene fortemente auspicata nel quadro di una riforma strutturale organica dell'Amministrazione della giustizia il cui ulteriore differimento rischierebbe di far incancrenire una situazione ormai giunta sull'orlo del collasso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito un ufficio di sorveglianza presso il tribunale di Benevento, con le competenze di cui ai capi II e II-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Alla tabella A della legge 26 luglio 1975, n. 354, alla voce « Avellino, » la parola: « Benevento, » è soppressa.

3. Alla medesima tabella di cui al comma 2, dopo la voce « Avellino », è inserita la seguente: « Benevento ».

ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, emana un decreto per la variazione dei posti in organico dei magistrati e del personale di concetto e di dattilografia, ai fini della determinazione del personale da assegnare all'ufficio di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 1 è disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2502
Lire 500